Ministero della Giustizia
Corte d'Appello di FIRENZE
USCITA - 21/05/2021 11:13:03 - 0006344

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Ai Sigg. Presidenti
Ai Sigg. Dirigenti
Tribunali del distretto
LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti
Consigli dell'Ordine Avvocati del distretto
LORO SEDI

Alla Direzione Regionale
Agenzia delle Entrate
FIRENZE

Ai sigg. Responsabili cancellerie civili e penali
SEDE

Oggetto: registrazione a debito di sentenze e provvedimenti contenenti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Disposizioni.

Con riferimento ed a seguito della nota 5357 del 27/4/2021 di questa Corte per la questione di cui all'oggetto, già valutata dal Ministero nella risposta a quesito alla Corte di Appello Bologna (nota n. 206556 del 3/11/2017 Ministero della Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile), a seguito delle osservazioni pervenute, in particolare quelle dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana (allegate) con nota del 19/5/2021 assunta a protocollo con il n. 6273, si rileva quanto segue.

E' stato riassunto il quadro complessivo della procedura relativa alla registrazione a debito di provvedimenti contenenti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, sia di sentenze civili che penali, dopo le modifiche introdotte con il d.l. n. 193/2016, in particolare:

1. Viene confermata la circolare prot. DAG n. 20875.U del 10 febbraio 2010, in base alla quale il termine per la trasmissione della sentenza, nel caso di specie, all'ufficio finanziario deve decorrere dalla **data di annotazione della irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in giudicato**. Il termine per la trasmissione non è più, però, di 5 giorni, bensì di 30 giorni, in virtù delle modifiche apportate all'art. 73-bis D.P.R. n. 115/2002, dall'art. 7-quater, comma 42, lett. b), n. 1), d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225;

2. E' stato poi indicato il termine, dall'11° al 30° giorno, dalla data di pubblicazione del provvedimento per la richiesta di registrazione da parte degli uffici giudiziari.

Da quanto indicato discende che **tutti i provvedimenti civili dovranno attendere il termine di cui sopra – 10 giorni – prima di potere essere inviati all'Agenzia delle Entrate, e ciò al fine di consentire eventualmente alle parti in causa di richiedere la prenotazione a debito**. L'Ufficio giudiziario valuterà le richieste e, in caso di mancata ammissione alla prenotazione a debito, ne motiverà l'esclusione.

I provvedimenti per i quali **non vi è tale richiesta andranno inviati entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione degli stessi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione**, mentre gli altri, per i quali sia stata **accolta la richiesta di prenotazione a debito, andranno trattenuti sino alla annotazione di irrevocabilità**, per essere poi inviati, sempre entro 30 giorni dalla attestazione di irrevocabilità, all'Agenzia delle Entrate.

Sono state quindi definite le seguenti linee guida:

- **Gli uffici giudiziari non dovranno più inviare all'Agenzia delle Entrate, con richiesta di registrazione a debito, provvedimenti per condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato se non vi sia richiesta delle parti in causa** ("*art. 7 quater, comma 42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi. 2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione»*". L'invio diretto con richiesta di prenotazione a debito potrà avvenire, pur in assenza di segnalazione di parte, solo laddove il cancelliere, ***ictu oculi***, rilevi le ricorrenza dei requisiti di cui al predetto art. 59, comma 1, lettera d).
- I provvedimenti soggetti a registrazione diretta verranno trasmessi dai singoli uffici giudiziari presso i quali sono stati depositati, nel termine dall'11° al 30° giorno dalla pubblicazione, mentre quelli con richiesta di prenotazione a debito dovranno attendere l'annotazione di irrevocabilità. Pertanto, in caso di

gravame, il provvedimento di primo grado non andrà inviato all'Agenzia delle Entrate, ma vi andrà trasmesso, se del caso, solo in un secondo momento, unitamente a quello di secondo grado.

- Al momento della **trasmissione all'Agenzia delle Entrate l'ufficio giudiziario dovrà inviare sia l'atto di secondo grado che quello di primo grado**.
- Qualora però il contenuto dell'atto di secondo grado sia un **mera conferma**, l'ufficio di secondo grado provvederà a dare immediata comunicazione all'ufficio di primo grado dell'irrevocabilità e sarà l'ufficio di primo grado ad inviare all'Agenzia delle Entrate i due atti giudiziari.
- Comunque le parti, o i loro difensori, dovranno riformulare la richiesta di registrazione a debito al momento della pubblicazione del provvedimento di secondo grado.
- Qualora le parti, anche dopo il termine dei 10 giorni intendano richiedere la registrazione a debito nel caso di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, potranno sempre rivolgere istanza all'ufficio finanziario che, anche autonomamente, può sospendere la liquidazione e segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza di elementi per la registrazione a debito. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione al la prenotazione a debito del provvedimento.

I Tribunali non dovranno pertanto, ai sensi della normativa citata, inviare all'Agenzia delle entrate i provvedimenti se non irrevocabili.

Si ringrazia.

Il Dirigente
Marilena Cerati

Il Presidente
Alessandro Nencini

Viale [illegible] Firenze
Prot.ca.firenze@giustiziacert.it

Agenzia Entrate

Direzione Regionale della Toscana

Settore Servizi
Ufficio Servizi Fiscali

Corte d'Appello di Firenze

OGGETTO: Registrazione a debito di sentenze e provvedimenti contenenti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – vostra nota del 27/04/2021, prot. n.26476.

Spett.le Ufficio,

come richiesto nella Vostra nota in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'affermazione "*è stato indicato il termine, **dall'11° al 30° giorno**, dalla data di pubblicazione del provvedimento per consentire alle parti in causa di segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione con prenotazione a debito*": si osserva che il comma 2-quater dell'art.73 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, prevede che "*le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, **nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione***". Si ritiene opportuna la precisazione che il termine **dall'11° al 30° giorno** è riferito alla richiesta di registrazione da parte degli uffici giudiziari e non alla segnalazione delle parti circa la sussistenza dei presupposti;
- con riferimento all'affermazione "***tutti i provvedimenti civili** dovranno attendere il termine di cui sopra – 10 giorni – prima di potere essere inviati all'Agenzia delle Entrate [...]*": si osserva che il comma 3 dell'art.13 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, come modificato dall'art. 7-quater, comma 43, lett. a), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225 prevede espressamente che "*per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), **diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti*** [per i quali trova applicazione il comma 1-bis dello stesso articolo], *i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta*

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana – Settore Servizi
Ufficio Servizi Fiscali - Via della Fortezza, 8 – 50129 Firenze - Tel. 055.49781
e-mail: dr.toscana.sf@agenziaentrate.it - PEC: dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it

giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi". Si ritiene, dunque, opportuno inserire il riferimento normativo, adeguando il contenuto alla norma;

- con riferimento alle affermazioni "*gli uffici giudiziari non dovranno più inviare all'Agenzia delle Entrate, con richiesta di registrazione a debito, provvedimenti per condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato se non vi sia richiesta delle parti in causa*" e "*qualora le parti, anche dopo il termine dei 10 giorni intendano richiedere la registrazione a debito nel caso di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, potranno sempre rivolgere istanza all'ufficio finanziario che, anche autonomamente, può sospendere la liquidazione e segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza di elementi per la registrazione debito. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione al la prenotazione a debito del provvedimento*": si conferma che l'art.59 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131[1] non subordina la registrazione a debito a una richiesta e, dunque, come previsto dal successivo art.60, comma 2[2], del medesimo decreto, la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito è rilevabile autonomamente dall'ufficio finanziario. Nel quadro normativo sopra delineato, nell'ottica della consueta collaborazione finalizzata alla semplificazione del procedimento amministrativo, si ritiene opportuno che laddove l'ufficio giudiziario, pur

---

[1] Art. 59 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131: <<*1. **Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:** a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare; **d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato***>>.

[2] Art. 60, comma 2. <<*nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera di dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito*>>.

in assenza di segnalazione di parte (ovvero in caso di richiesta tardiva pervenuta prima della trasmissione del provvedimento), rilevi la ricorrenza dei requisiti di cui al predetto art.59, comma 1, lettera d), lo stesso ufficio proceda comunque a richiedere la registrazione a debito all'Agenzia delle Entrate; ciò al fine di evitare la sistematica restituzione di cui all'art.60, comma 2, da parte dell'ufficio finanziario anche nei casi in cui l'ufficio giudiziario abbia già rilevato i presupposti per l'applicazione del comma 2-*ter* dell'art.73 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115[3].

Per chiarimenti è possibile rivolgersi al Capo Ufficio Servizi Fiscali Matteo Tempestini, tel. 055/4978392, e-mail *Matteo.Tempestini@agenziaentrate.it*.

Distinti saluti.

Il Capo Settore (*)
Placido Migliardo

firmato digitalmente

(*) Firma su delega del Direttore Regionale della Toscana. Antonino Di Geronimo disposizione n. 23/2021

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

[3] Comma 2-*ter* dell'art.73 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115: ***<<La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi>>***